



## PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE

N. 66 IN DATA 11 SET. 2015

Oggetto: convenzione disciplinante le funzioni della centrale unica di committenza (CUC) regionale per l'acquisizione di servizi e forniture. Approvazione bozza.

### IL DIRETTORE GENERALE

visto il decreto del Presidente della Regione n. 438 del 31 ottobre 2014 concernente la nomina del Direttore generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA) nella persona del sottoscritto, in esecuzione della deliberazione di designazione della Giunta regionale n. 1519 in data 31 ottobre 2014, per il periodo dal 1° novembre 2014 al 31 ottobre 2019;

richiamata la legge regionale n. 41 del 4 settembre 1995 con cui è stata istituita l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA), normativa che disciplina, in particolare, i relativi compiti istituzionali;

richiamato il provvedimento del Direttore generale n. 36 in data 29 aprile 2015, con cui è stata approvata l'adesione alla società per azioni IN.VA. S.p.A. con sede a Brissogne (AO) mediante acquisto di quote societarie;

dato atto dell'avvenuto versamento di euro 500,00 (cinquecento) in favore dell'azionista di IN.VA, Azienda Sanitaria Locale della Valle d'Aosta, corrisposti per l'acquisizione di n. 500 quote societarie, del valore nominale di euro 1,00 ciascuna;

dato atto che:

- l'articolo 3 della legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 come modificata con legge regionale 8/2013, individua come oggetto sociale di IN.VA. SpA lo svolgimento delle funzioni di Centrale unica di Committenza di cui all'art. 33 del d.lgs. 163/2006 in favore di enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e tra questi rientra ARPA;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 865 in data 17 maggio 2013 sono state approvate le linee di indirizzo attuative della citata legge regionale finalizzate all'avvio delle funzioni di Centrale Unica di Committenza (CUC) regionale da parte di IN.VA S.p.A.;
- in data 21 marzo 2014 la Giunta regionale, con deliberazione n. 333, ha approvato uno schema di convenzione per dar corso alla norma citata;

ritenuto quindi di dover stipulare una convenzione con la Società IN.VA. S.p.A., discendente da quella avente carattere generale approvata dalla Giunta regionale, sopra citata, al fine di poter fruire dei seguenti servizi garantiti dalla centrale unica di committenza regionale (CUC):

- MEVA (Mercato elettronico della Valle d'Aosta);
- "Consip regionale";
- funzioni di stazione appaltante per specifiche gare richieste da ARPA;

considerato che, con la sottoscrizione della suddetta convenzione, sono perseguiti in particolare gli obiettivi e le finalità di:

- assicurare la correttezza, la trasparenza e l'efficienza nella gestione dei contratti pubblici;
- garantire la qualità delle prestazioni oggetto di contratti pubblici e il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, rispettando i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, proporzionalità, nonché di pubblicità;
- assicurare la prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro,

in linea peraltro con gli indirizzi legislativi nazionali e regionali in materia, tendenti ad una maggiore razionalizzazione ed efficacia delle procedure di gara per l'affidamento di contratti pubblici, anche in termini di economicità;

dato inoltre atto che la convenzione tra ARPA e IN.VA. prevede:

- una durata fino al 31 dicembre 2016 con rinnovo alla sua scadenza;
- recesso da parte di ARPA in qualsiasi momento con preavviso minimo di 30 giorni;
- un compenso di euro 2.500,00 annui da riconoscere in via semestrale posticipata dietro presentazione di regolare fattura con rideterminazione proporzionale per il 2015;

visto il bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2015 e triennale 2015/2017, approvato con provvedimento del Direttore generale n. 94 in data 29 dicembre 2014, approvato, in sede di controllo di legittimità, con deliberazione della Giunta regionale n. 68 in data 23 gennaio 2015;

vista la legge regionale 24 novembre 1997, n. 37 concernente la disciplina della vigilanza e del controllo sugli atti dell'ARPA ed accertato che il presente provvedimento non è soggetto al controllo preventivo da parte della Giunta regionale;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile in ragione dell'esigenza di dare corso con tempestività all'attività preparatoria finalizzata al perfezionamento di taluni contratti;

## **DELIBERA**

1. di approvare, per i motivi espressi in premessa, la bozza di convenzione con IN.VA. S.p.A. con sede a Brissogne (AO) in località Ile Blonde, 5, di disciplina delle funzioni della Centrale Unica di Committenza (CUC) regionale per l'acquisizione di servizi e forniture,, composta da 17 articoli, che si allega alla presente, per farne parte integrante;
2. di impegnare a favore dell'IN.VA. S.P.A. con sede a Brissogne (AO) in loc.tà Ile Blonde, 5 - p.iva e cod. fisc. 00521690073 la somma complessiva di euro 4.066,65 (quattromilasessantasei/65), IVA ed oneri fiscali inclusi, così suddivisa:
  - euro 1.016,65 (millesedici/65) per l'anno 2015;
  - euro 3.050,00 (tremilacinquanta) per l'anno 2016con imputazione capitolo 145 "Acquisizione di beni e servizi" – sub stanziamento 1 Direzione amministrativa - del Titolo I del bilancio di questo ente per il triennio 2015-2017, esercizio finanziario 2015 (contabilità analitica: cdc 1, fp 29);
3. di trasmettere copia del presente atto a IN.VA. S.p.A.;
4. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo preventivo da parte della Giunta regionale ai sensi della legge regionale 37/1997.

5. l'immediata eseguibilità del presente provvedimento.



il Direttore generale  
Giovanni Agnesod

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giovanni Agnesod".

**CONVENZIONE DISCIPLINANTE LE FUNZIONI  
DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) REGIONALE  
PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE**

**TRA**

L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, con sede legale in via Grande Charrière, 44, a Saint Christophe (AO), codice fiscale e partita I.V.A 00634260079, in persona del Legale Rappresentante Giovanni Agnesod, nato a Casale Monferrato il 13 dicembre 1953, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente, munito degli occorrenti poteri in forza di legale rappresentante; (di seguito, per brevità, denominata "ARPA")

**E**

la società IN.VA. S.p.A. (di seguito "INVA"), con sede in Brissogne - Loc. L'Île-Blonde n. 5, codice fiscale e partita IVA 00521690073, nella persona del Direttore Generale Enrico Zanella, domiciliato per la carica presso la sede della Società

**premessi che:**

- il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) prevede:
  - a) all'articolo 3, comma 34, la "centrale di committenza" quale amministrazione aggiudicatrice che:
    - acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori;
    - aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori;
  - b) all'articolo 33, comma 1, che gli enti aggiudicatori possono fare ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi, per acquisire lavori, servizi e forniture;
- la legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (*Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica*) e, in particolare, l'articolo 3 - come modificato dall'articolo 21, comma 2, della legge regionale n. 8/2013 - individua come oggetto sociale di INVA SpA, oltre alla realizzazione e alla gestione del sistema informativo dei propri soci, lo svolgimento delle funzioni di Centrale unica di committenza di cui all'articolo 33 del d. lgs. n. 163/2006, in favore dei soggetti individuati dall'articolo 2 della l.r. n. 81/1987 (Regione, enti locali, enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, società interamente partecipate, anche indirettamente, Azienda USL) che hanno acquisito la qualità di soci azionisti;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 865 del 17 maggio 2013 ha approvato le linee di indirizzo attuative dell'articolo 3 della legge regionale n. 81/1987, finalizzate all'avvio delle funzioni di Centrale Unica di Committenza regionale da parte di INVA S.p.A. per l'acquisizione di servizi e forniture,

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

**Articolo 1 – Oggetto della convenzione**

1. In conformità alle linee d'indirizzo approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 865 del 17 maggio 2013, la presente Convenzione disciplina i rapporti tra l'ENTE e la Centrale Unica di Committenza (CUC) regionale per l'acquisizione di servizi e forniture nonché l'oggetto e le modalità di svolgimento dell'attività e dei servizi.

## **CAPO I – FUNZIONI DI GESTIONE DEL MEVA (Mercato elettronico della Valle d'Aosta)**

### **Articolo 2 – Piattaforma MeVA**

1. La CUC gestisce la piattaforma informatica MeVA, che eroga servizi di eProcurement in modalità telematica.
2. L'ENTE effettua acquisti di servizi e forniture offerti dagli operatori economici accreditati al MeVA e si avvale del supporto della CUC in termini di formazione e consulenza per la razionalizzazione degli acquisti e per l'utilizzo della piattaforma informatica.
3. La CUC si impegna ad attivare tempestivamente sul MeVA le categorie e le caratteristiche merceologiche di particolare interesse per l'ENTE.
4. Rimane ferma la possibilità per l'ENTE di effettuare i propri acquisti attraverso altri mercati elettronici di cui all'articolo 328 del d.p.r. 207/2010.

## **CAPO II – FUNZIONI DI “CONSIP” REGIONALE**

### **Articolo 3 – CUC con funzioni di Consip regionale**

1. Per l'approvvigionamento di servizi e forniture ripetutamente e ampiamente utilizzati e aventi caratteristiche standardizzabili, la CUC provvede a esperire le procedure di gara mediante la centralizzazione delle committenze, finalizzata alla stipula di convenzioni-quadro.
2. La CUC negli atti di gara dovrà indicare che agisce quale centrale di committenza e che l'ARPA potrà usufruire delle prestazioni contrattuali al valore di aggiudicazione, per i quantitativi e per i tempi stabiliti nella procedura di affidamento.
3. L'ARPA manifesta direttamente alla CUC le rispettive necessità entro il 28 febbraio di ogni anno.
4. Le necessità rappresentate tardivamente, fatte salve eventuali urgenze non manifestabili entro il termine di cui al comma 3, sono prese in carico dalla CUC solo dopo l'evasione delle richieste pervenute nel rispetto della scadenza stabilita.
5. Tutte le funzioni di Responsabile unico del procedimento sono espletate dalla CUC, alla quale spetta anche il compito di monitorare la gestione delle convenzioni-quadro, attivando un sistema di controllo delle forniture e di rispetto dei livelli di servizio concordati con gli operatori economici. Nell'ambito dell'attività di controllo la CUC può procedere anche all'applicazione di penali.

### **Articolo 4 – Centralizzazione delle gare**

1. La CUC, al fine di centralizzare le gare, è tenuta ad effettuare un'analisi degli acquisti programmati aventi caratteristiche standardizzabili. Le priorità per la scelta dei beni e dei servizi da acquisire sono esplicitate in un documento programmatico da sottoporre ad approvazione della Giunta regionale.
2. La CUC, allo scopo di promuovere l'omogeneizzazione delle scadenze dei contratti di servizi e forniture, predispose uno scadenziario dei contratti degli Enti convenzionati.
3. L'ARPA si impegna ad adottare, ove necessario, strumenti regolamentari tali da favorire l'azione sinergica della CUC.

## **CAPO III- FUNZIONI DI STAZIONE APPALTANTE**

### **Articolo 5 – Modalità di devoluzione delle procedure di gara**

1. Per le acquisizioni di importo superiore a euro 40.000, non standardizzabili e per le quali non si ricorra al mercato elettronico (MeVA o altra piattaforma elettronica), su specifica richiesta dell'ARPA, la CUC cura l'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento di servizi e forniture.
2. L'ARPA inoltra alla CUC, entro il 31 gennaio di ogni anno, un elenco nel quale sono riportati i servizi o le forniture che devono essere acquisiti nel corso dell'anno. Nell'elenco devono essere riportati anche i nominativi dei responsabili del procedimento e il termine ultimo entro cui devono essere avviate le procedure di gara.

3. La CUC è tenuta a predisporre il bando, il disciplinare di gara e ogni altro atto preparatorio, in relazione alla modalità di selezione del contraente, e ad avviare le procedure di affidamento entro 30 giorni dalla ricezione del modulo di richiesta di cui all'articolo 6.
4. Eventuali necessità di acquisto di servizi e forniture non riportate nell'elenco di cui al comma 2 sono prese in carico dalla CUC, previo accordo sulla tempistica per l'avvio delle procedure di gara.

#### **Articolo 6- Obblighi dell'ARPA**

1. L'ARPA adotta la determina a contrarre nella quale è indicato, tra l'altro, il criterio di scelta dell'offerta (prezzo più basso od offerta economicamente più vantaggiosa).
2. La documentazione da trasmettere alla CUC, assunta nel rispetto della normativa vigente, è la seguente:
  - a) modulo di richiesta di avvio della procedura per il servizio o la fornitura nel quale devono essere riportati, in caso di scelta del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, l'indicazione del contenuto e delle modalità di formulazione dell'offerta tecnica, eventuali limiti massimi di pagine ed ogni altro elemento utile ai fini della selezione degli operatori economici;
  - b) determina a contrarre;
  - c) capitolato speciale d'appalto ovvero, per contratti di valore inferiore a euro 40.000, analogo documento prestazionale;
  - d) se richiesto, il documento unico di valutazione dei rischi di interferenza (DUVRI).
3. L'ARPA provvede alla stipulazione del contratto. A decorrere dalla stipulazione del contratto tutti i rapporti giuridici, derivanti dall'esecuzione dello stesso, intercorrenti con l'appaltatore sono di esclusiva competenza dell'ARPA.

#### **Articolo 7 – Responsabile Unico del Procedimento**

1. Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), ai sensi dell'articolo 10 del d. lgs. 163/2006, sono in capo all'ARPA.
2. Nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari il R.U.P. provvede all'acquisizione del Codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di progetto (CUP).
3. La CUC è tenuta a comunicare all'ARPA, entro il termine di 5 giorni, il nominativo del responsabile del sub procedimento ex articolo 9 della l.r. 19/2007 ovvero articolo 5 della l. 241/1990.
4. I rapporti tra il responsabile del procedimento di cui all'articolo 10 del d. lgs. 163/2006 e il responsabile di cui articolo 9 della l.r. 19/2007 ovvero articolo 5 della l. 241/1990, devono essere improntati alla massima collaborazione finalizzata al raggiungimento di un unico migliore risultato.

#### **Articolo 8 - Obblighi della CUC**

1. La CUC procede nei termini previsti dall'articolo 5 all'espletamento delle procedure di gara e, in particolare, svolge le seguenti attività:
  - a) collabora, se richiesto dall'ARPA, all'individuazione delle procedure di gara per la scelta del contraente e alla predisposizione del capitolato speciale d'appalto;
  - b) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e verifica il possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa;
  - c) nomina, d'intesa con l'ARPA, la commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
  - d) provvede all'aggiudicazione definitiva;
  - e) cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio, anche in collaborazione, ove necessario, con l'ARPA.
2. La CUC informa costantemente l'ARPA di ogni sviluppo inerente la procedura di gara.
3. Nell'ipotesi in cui la procedura di aggiudicazione sia in capo alla CUC, quest'ultima, completata la procedura di aggiudicazione, trasmette all'ARPA copia integrale del fascicolo relativo all'intera

procedura di gara, unitamente all'atto di aggiudicazione definitiva ai fini della stipula del relativo contratto e alle risultanze delle verifiche relative al possesso dei requisiti.

4. Qualora tra l'adozione del provvedimento di aggiudicazione e la stipulazione del contratto emergesse la necessità di intervenire sulla procedura di affidamento con eventuali atti di annullamento, la competenza è della CUC.

#### **Articolo 9 – Commissione giudicatrice**

1. La commissione giudicatrice di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b) è composta ai sensi dell'articolo 84 del d. lgs. 163/2006.
2. L'ARPA può indicare i nominativi dei componenti della commissione designati fra i propri dipendenti, nonché prevedere limiti per la spesa complessiva connessa al rispettivo funzionamento nel caso di nomina di membri esterni. L'individuazione dei soggetti dovrà avvenire dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, tenuto conto della professionalità necessaria e previa verifica di inesistenza di cause di incompatibilità.

#### **Articolo 10 – Comunicazioni all'Osservatorio regionale e all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici**

1. La CUC mantiene adeguati rapporti con l'ARPA affinché questi possa provvedere al corretto adempimento degli obblighi nei confronti dell'Osservatorio regionale e dell'Autorità di Vigilanza dei Contratti pubblici.

### **CAPO IV – DISPOSIZIONI GENERALI e FINALI**

#### **Articolo 11- Decorrenza e durata della convenzione**

1. La presente Convenzione, decorrente dal giorno della sua sottoscrizione, ha durata fino al 31 dicembre 2016 e potrà essere rinnovata alla sua scadenza.
2. L'ARPA può recedere in qualsiasi momento con formale preavviso che dovrà pervenire alla CUC entro il termine minimo di 30 giorni. Sono fatte salve, in ogni caso, le procedure di gara in corso.

#### **Articolo 12 – Comunicazioni e rapporti giuridici**

1. Le comunicazioni tra l'ARPA e CUC avvengono tramite posta elettronica, posta certificata o altro strumento informatico elettronico e sono improntate alla massima semplificazione.

#### **Articolo 13 – Rapporti finanziari e personale**

1. Per l'espletamento delle funzioni di CUC viene pattuito un compenso annuo pari ad euro 2.500,00 dal mese di settembre 2015, da riconoscere in via semestrale posticipata, dietro presentazione di regolare fattura. Per l'anno 2015 l'importo è rideterminato in euro 833,32.
2. Tutte le spese anticipate da INVA per l'esercizio delle funzioni di CUC dovranno essere rendicontate all'ARPA con nota allegata alla fatturazione.

#### **Articolo 14– Vigilanza e controllo**

1. La CUC è tenuta ad adottare ogni strumento idoneo per assicurare il costante monitoraggio delle proprie attività.
2. Per l'ARPA, le attività di vigilanza e di controllo sul rispetto della presente convenzione dalla CUC sono svolte dal responsabile amministrativo dell'ente.

#### **Articolo 15 – Trattamento dei dati**

1. Tutti i dati personali sono utilizzati dai soggetti aderenti alla presente convenzione per le finalità attinenti all'esecuzione e al monitoraggio della convenzione stessa e degli obblighi legali ad essa connessi, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente in materia.
2. La CUC si impegna a procedere al trattamento dei dati nel rispetto delle disposizioni di cui al d. lgs. n. 196/2003 durante l'intero processo di erogazione dei servizi e a non diffondere presso terzi i dati e le

informazioni di cui venisse a conoscenza nell'espletamento delle attività. A tal fine, ai sensi dell'articolo 4 del decreto citato, l'ARPA agisce in qualità di titolari e la CUC quale incaricato del trattamento dei dati.

#### **Articolo 16 – Controversie**

1. Per la regolamentazione dell'eventuale contenzioso vertente sull'attuazione della presente Convenzione, si stabilisce la competenza del Foro di Aosta.
2. Le parti si impegnano, in ogni caso, ad assicurare forme efficaci e costanti di collaborazione e informazione, al fine di prevenire l'insorgere di controversie.

#### **Articolo 17 - Registrazione**

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5 del d.P.R. 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto in duplice originale.

Aosta, il

<p>Per l'ENTE Il Legale rappresentante (Giovanni Agnesod )</p> <hr/>	<p>Per IN.VA. S.p.A. Il Direttore Generale (Enrico ZANELLA)</p> <hr/>
--	---